

PROGETTO SPERIMENTALE PER L'INNOVAZIONE NEI CICLI DI ISTRUZIONE

Art.1

Finalità del progetto sperimentale

Sulla base di quanto stabilito nella Legge 12 febbraio 1998 n.21 "Norme generali sull'istruzione", a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nei vari cicli di istruzione, viene attuato un progetto sperimentale, di durata triennale, al fine di verificare la fattibilità di innovazioni dell'ordinamento scolastico capaci di migliorare l'offerta formativa attraverso l'introduzione di nuove metodologie didattiche e nuove forme di organizzazione scolastica, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di:

- a) offrire agli allievi una formazione culturale che sia il più possibile adeguata alle reali capacità di ogni persona;
- b) permettere un'organizzazione scolastica che possa tenere conto della differenziazione dei metodi e dei tempi di apprendimento;
- c) individuare strategie di accoglienza sia nel primo inserimento nel ciclo dell'infanzia sia nei momenti di passaggio da un ciclo all'altro;
- d) garantire la continuità educativa;
- e) promuovere esperienze di motivazione allo studio e di potenziamento dell'apprendimento onde creare le condizioni per l'acquisizione di una solida preparazione di base, nonché favorire il rientro negli studi per alunni interessati che siano già usciti dal sistema scolastico;
- f) facilitare per gli studenti, in particolare nel ciclo secondario, il rapporto con l'ambiente produttivo ed il mondo del lavoro, in vista dell'inserimento nella vita sociale e lavorativa;
- g) rafforzare l'esperienza di orientamento.

Art.2

Obiettivi del progetto sperimentale

Tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 1, nonché del contesto dell'autonomia didattica prevista nella Legge 12 febbraio 1998 n.21 "Norme generali sull'istruzione", gli obiettivi del progetto sperimentale sono principalmente:

- a) attivare una nuova modalità di formulare i piani di studio e l'orario scolastico tenuto conto di quanto indicato nelle norme generali sull'istruzione;
- b) attivare un'area didattica complementare, incrementando soprattutto esperienze motivanti finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, all'approfondimento di conoscenze per le quali si

verifichi uno spiccato interesse degli alunni, alla rimotivazione allo studio, all'orientamento, all'alternanza scuola-lavoro nei livelli di scuola interessati a questa opportunità;

c) attivare progetti integrati tra scuola e formazione professionale, definiti da accordi di programma tra la Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione e la Segreteria di Stato per il Lavoro;

d) verificare la fattibilità di progetti attuati con il coinvolgimento di docenti di alcune o di tutte le discipline, al fine di favorire l'attivazione di percorsi formativi specifici ed individualizzati sia in presenza di svantaggi da recuperare o di inserimento di portatori di deficit, sia per valorizzare interessi culturali, creatività ed esigenze formative anche specifiche degli studenti, coinvolgendoli in un'esperienza in cui sviluppare l'attitudine ad affrontare problematiche nuove ed impreviste, nonché ad orientarsi in nuovi contesti;

e) verificare la fattibilità di progetti che, sulla base di quanto indicato sulla continuità educativa, prevedano lo studio e la correlazione dei programmi dei vari cicli di scuola, il coordinamento dei curricoli internamente a ciascun ciclo e fra i diversi cicli, l'individuazione di criteri comuni di verifica finalizzati ad una valutazione formativa unitaria dell'alunno, l'attività di aggiornamento in comune tra docenti dei diversi cicli;

f) individuare forme più flessibili di certificazione dei risultati, sperimentando, nel ciclo secondario, la sostituzione di prove di idoneità con verifiche e potenziamenti di conoscenze didatticamente più efficaci per facilitare i passaggi da uno ad altro indirizzo, favorendo altresì la permeabilità fra scuola e formazione professionale;

g) rendere possibile, per gli alunni che hanno già frequentato lo stesso anno di corso, la progettazione di approfondimenti specifici e mirati anche sostitutivi della frequenza ad insegnamenti su cui sia stato formulato un giudizio positivo in sede di scrutinio finale nell'anno scolastico precedente.

Art.3

Modalità organizzative dei progetti specifici di sperimentazione

Sulla base delle linee generali indicate dal comitato di coordinamento didattico, dirigenti scolastici e docenti possono proporre progetti di sperimentazione coerenti con quanto indicato agli articoli 1 e 2, sottoponendoli all'esame dei collegi dei docenti interessati.

Per la realizzazione di particolari attività e servizi didattici e per attivare l'area didattica complementare, si ricorre, compatibilmente con le professionalità richieste, o all'utilizzo del personale docente avente ore a disposizione o a prestazioni straordinarie di docenti dell'organico oppure a prestazioni occasionali con contratto a termine con esperti dei settori interessati.

Il Dirigente scolastico, nel trasmettere la documentazione dei progetti di sperimentazione alla Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione, può proporre, se necessario, il distacco temporaneo, totale o parziale, dall'insegnamento per i docenti resisi disponibili e una diversa organizzazione dell'orario di insegnamento che consenta ai docenti di partecipare alla realizzazione delle sperimentazioni.

I progetti di sperimentazione sono attivati con delibera del Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, previo esame della Commissione Paritetica per la parte di sua competenza.

Art.4

Monitoraggio e verifica della sperimentazione

La Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione, avvalendosi dei dirigenti scolastici coinvolti nella sperimentazione, di docenti designati dai rispettivi collegi, nonché di eventuali esperti, opera un monitoraggio della sperimentazione e ne valuta l'efficacia rispetto agli obiettivi prefissati.

Al termine della sperimentazione, il Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione relaziona al Congresso di Stato ed al Consiglio Grande e Generale sui risultati del progetto in vista della definizione dei nuovi ordinamenti dei vari cicli di istruzione.

Art.5

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.